

Il Settore Urbanistica rende noto che il Consiglio Regionale della Puglia, nella seduta del 24 marzo 2009, con delibera n.205, ha approvato la legge regionale avente ad oggetto:"**Modifica alla legge regionale 31 maggio 1980, n.56 (Tutela e uso del territorio)**", cancellando di fatto il vincolo della trascrizione notarile "dell'atto d'obbligo relativo all'area", quale condizione per il rilascio del permesso di costruire (ex concessione edilizia).

Tale obbligo resterà, per il momento, solo per le zone tipizzate come agricole, mentre per le zone di completamento edilizio e di espansione "il Comune istituisce un registro nel quale sono elencate le particelle catastali che hanno espresso la volumetria relativa al titolo edilizio".

La legge n. 9 del 30 marzo 2009 è stata pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 51 dell'03-04-2009.

Per opportuna conoscenza si trascrive di seguito l'articolo 1 della suindicata legge.

"Art.1"

(Modifica al secondo comma dell'articolo 29 della l.r. 56/1980)

1. Il secondo comma dell' articolo 29 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 56 (Tutela e uso del territorio), come sostituito dall' articolo 11, comma 2, della legge regionale 25 agosto 2003, n. 19, è sostituito dal seguente:
"2. Per le sole zone tipizzate come "E" Agricole, il rilascio della concessione edilizia è subordinato alla trascrizione di atto d'obbligo ricevuto dal Segretario comunale competente, relativo all'asservimento al manufatto consentito, dell' area che ha espresso le relative volumetrie. Per le altre zone territoriali omogenee il Comune istituisce un registro nel quale sono elencate le particelle catastali che hanno espresso la volumetria relativa al titolo edilizio rilasciato o comunque formatosi".